



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

**SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E SUL PERSONALE
DELL'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO**

CAPITOLATO SPECIALE

Sommario

CAPITOLATO TECNICO	3
1. OGGETTO DELL'APPALTO	3
2. LOTTO 1 "VALUTAZIONE DEI RESIDUI DI CHEMIOTERAPICI E SU DPI INDOSSATI DAGLI OPERATORI (WIPE TEST E PAD TEST)"	3
3. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PRESCRIZIONI TECNICHE	4
4. LOTTO 2 "VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI A FORMALDEIDE, ALCOLI E XILENI (CONTROLLI AMBIENTALI E PERSONALI)":	20
5. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PRESCRIZIONI TECNICHE	20
6. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI, CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI E DEI DOCUMENTI	23
7. DOCUMENTAZIONE REPORT DI QUALIFICA E TRACCIABILITÀ DEL SERVIZIO	23
8. PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO E RESPONSABILE / REFERENTE DEL SERVIZIO	23
9. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	24
10. CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE	25
11. PENALI	25
CAPITOLATO D'ONERI	27
1. PERIODO CONTRATTUALE E OPZIONI	27
2. AVVIO DEL SERVIZIO	27
3. ALTRI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	27
4. NORMATIVA SUL LAVORO	28
5. NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA	28
6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	29
7. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	29
8. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	30
9. REVISIONE DEI PREZZI	30
10. GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	31
11. COPERTURA ASSICURATIVA	32
12. SUBAPPALTO	32
13. SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE	35
14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	35
15. RECESSO UNILATERALE DELLA STAZIONE APPALTANTE	36
16. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO	37
17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	37
18. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	38
19. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	38
20. DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIA E COMUNICAZIONI	39
21. FORO COMPETENTE	39
22. NORME E CONDIZIONI FINALI	40

CAPITOLATO TECNICO

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il monitoraggio ambientale e sul personale dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS (di seguito IOV) per il periodo di 24 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi.

L'appalto è suddiviso in n. 2 lotti:

- **Lotto 1: servizio di valutazione dei residui di chemioterapici su superfici e su DPI indossati dagli operatori (Wipe Test e Pad Test);**
- **Lotto 2: servizio di valutazione dell'esposizione dei lavoratori a formaldeide, alcoli e xileni (controlli ambientali e personali).**

L'affidamento avverrà per singolo lotto mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il presente Capitolato speciale d'appalto disciplina le caratteristiche della gestione del servizio.

2. LOTTO 1 “VALUTAZIONE DEI RESIDUI DI CHEMIOTERAPICI E SU DPI INDOSSATI DAGLI OPERATORI (WIPE TEST E PAD TEST)”

L'esposizione professionale ai farmaci antineoplastici rappresenta una questione cruciale per la salute degli operatori sanitari, coinvolgendo una vasta gamma di rischi legati alla manipolazione e alla presenza ubiquitaria di questi composti negli ambienti di lavoro. Nel comparto sanitario l'utilizzo della categoria dei farmaci ha assunto, negli ultimi anni, in funzione della diffusione del loro impiego e dell'ampliamento dei principi farmacologici che compongono il gruppo, il connotato di rischio professionale per gli operatori coinvolti nel loro utilizzo. La densità di questo rischio è diversa nelle varie fasi operative che ne modulano l'impiego, dalla preparazione sino allo smaltimento, ivi inclusi i vari momenti di assistenza diretta al malato. Il monitoraggio dell'esposizione è essenziale per valutare i rischi e garantire la sicurezza.

Il D.lgs. 81/2008 (TITOLO IX – Sostanze chimiche Pericolose), rappresenta l'attuale legislazione nazionale di riferimento anche per la tutela degli operatori addetti alla manipolazione dei farmaci pericolosi, indicando come le attività di manipolazione, in tutte le fasi debbano essere considerate nell'ambito dell'esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni in grado di indurre un danno alla salute del personale sanitario, fatto ribadito dalla Direttiva UE 431 del 2022.

Al fine ottemperare alla normativa vigente in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro l'Istituto Oncologico Veneto intende affidare il servizio di controlli periodici ambientali e sui propri operatori.

I servizi oggetto dell'appalto comprendono Wipe test (campionamenti su superfici), Pad test (campionamenti su operatore).

Per i servizi descritti si richiedono anche l'analisi dei rischi e relativa mappatura, la descrizione della Metodologia utilizzata e le modalità di esecuzione.

Nella relazione tecnica analitica dei servizi è richiesta una descrizione dettagliata sulle attività di campionamento, elaborazione e descrizione della conseguente documentazione di restituzione degli

esiti, inclusa consulenza per confrontare l'andamento dei dati, eventuali criticità riscontrare, possibili soluzioni e attività formative.

I servizi in oggetto devono far riferimento per metodologia e modalità ai seguenti riferimenti normativi e linee guida:

- D.Lgs. 81/08, titolo IX Sostanze pericolose Capo II Protezione da agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione;
- D.Lgs. 81/08, Allegato XLIII Valori limite di esposizione professionale (di cui al titolo IX, capo II)
- Provvedimento 5 agosto 1999 “Conferenza Stato-Regioni. Documento di Linee guida per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario”
- CEN/TS 15279:2006 Workplace exposure – measurement of dermal exposure – Principi e metodi
- CEN/TR 15278:2006 Workplace exposure - Strategy for the evaluation of dermal exposure;
- Direttiva UE 431/2022 e D.lgs 135 04/09/2024

3. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PRESCRIZIONI TECNICHE

Il servizio di cui in oggetto deve essere effettuato nel rispetto degli standard riportati nel presente Capitolato ed in ottemperanza alla normativa vigente in materia. Sono indicati da capitolato i punti critici da sottoporre ad analisi. Prima di procedere al campionamento la ditta dovrà comunque effettuare sopralluogo al fine di tracciare tutto il percorso dei farmaci antiblastici ed individuare eventuali situazioni critiche non indicate da capitolato. I giorni di campionamento saranno concordati preliminarmente con i referenti della DMO e SPP dell'IRCCS IOV sulla base delle indicazioni di disponibilità delle UO/Servizi in relazione alle attività da attenzionare. I campionamenti saranno eseguiti di norma in orario diurno e alla Ditta verrà comunicata la data con un anticipo di massimo 5 giorni, date le esigenze particolari di programmazione sulle attività da campionare. I campionamenti potranno essere effettuati dal lunedì a venerdì a partire dalle ore 7.00 fino alle ore 18.00 con possibile estensione fino alle ore 21.00 per il blocco operatorio.

I controlli devono essere eseguiti presso le seguenti sedi IOV:

- **Ospedale Busonera** – via Gattamelata, 64 – Padova (PD),
- Sede IOV c/o **Ospedale San Giacomo** - Via dei Carpani 16/Z, - Castelfranco Veneto (TV)
- Sede IOV c/o **Torre della Ricerca** - Corso Stati Uniti, 4 F, 35127 Padova (PD)

Le unità operative e servizi interessati dai servizi del lotto 1 sono le seguenti:

- UOC Farmacia di Padova
- Day Hospital e Ambulatori Oncologici di Padova
- Area Degenze Mediche di Padova
- Area Degenze Chirurgiche – TIPO sede di Padova
- Piastra Operatoria di Padova
- UOS Endoscopia di Padova
- UOC Immunologia Diagnostica Molecolare Oncologica (IDMO) di Padova
- Ambulatorio Sezione Cure di Castelfranco Veneto
- Area Degenze Mediche di Castelfranco Veneto
- Area Degenze Chirurgiche di Castelfranco Veneto

- Piastra Operatoria di Castelfranco Veneto
- Ambulatori Urologici (endoscopia) di Castelfranco Veneto
- Week Surgery di Castelfranco Veneto
- Anestesia e Rianimazione di Castelfranco Veneto

Per i PAD su operatori che lavorano in sterilità (personale di sala operatoria, UFA, ecc.) è richiesto requisito di sterilità del campionamento. Nella tabella che segue si dettagliano le attività da eseguire.

1. VALUTAZIONE DEI RESIDUI DI CHEMIOTERAPICI SU SUPERFICI E SU DPI INDOSSATI DAGLI OPERATORI (WIPE TEST E PAD TEST)

UOC destinataria: FARMACIA ONCOLOGICA

Sede: PADOVA

UOC Farmacia (UFA) Sede di Padova, piano 1°					
Locale Preparazione Farmaci Antiblastici	Punti di campionamento	Momento del campionamento	Periodicità	Sostanze attenzionate	
WIPE TEST:	<p>“Locale 4”:</p> <ul style="list-style-type: none"> N° 2 cappe; N° 2 banchi da lavoro; N° 1 carrello (piano laterale e superiore); N° 1 bilancia per elastomeri; N° 1 Mouse e tastiera PC <p>“Locale 6”:</p> <ul style="list-style-type: none"> N° 1 cappa; N° 1 banco da lavoro; N° 1 carrello; N° 1 pulsante apriporta; N° 1 maniglia passbox; N° 1 Mouse e tastiera PC. <p>“Locale 8”:</p> <ul style="list-style-type: none"> N° 1 cappa; N° 1 banco da lavoro; N° 1 carrello; N° 1 pulsante apriporta; N° 1 Mouse e tastiera PC. <p>“Zona Filtro”:</p> <ul style="list-style-type: none"> N° 1 maniglia porta e uscita; N° 2 banco da lavoro; N° 1 vaschetta trasporto; 	<ul style="list-style-type: none"> Inizio Turno Fine Turno 	annuale	<ul style="list-style-type: none"> 5 Fluorouracile Gemcitabina Ifosfamide Irinotecano Oxaliplatino Ciclofosfamide Doxorubicina Dacarbazina Citarabina Epirubicina 	<ul style="list-style-type: none"> Etoposide Carboplatino pemetrexed Metotrexato cisplatino Paclitaxel-Taxolo carboplatino Docetaxel Vincristina

	<ul style="list-style-type: none"> • N°. 1 maniglia passbox; • N°. 1 contenitore fascia 1 interno pass box. 					
	<i>Punti di campionamento</i>	<i>N° lavoratori Gruppo omogeneo</i>	<i>Momento del campionamento</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Sostanze attenzionate</i>	
PAD TEST: Richiesto requisito di sterilità del campionamento	<ul style="list-style-type: none"> • Torace sopra camice • Arto superiore SX • Arto superiore DX • sopra guanto SX • sopra guanto DX 	10 lavoratori addetti alla preparazione farmaci e supporto tecnico di controllo (TLSB + Infermiere)	Durante attività	annuale	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Fluorouracile • Gemcitabina • Ifosfamide • Irinotecano • Oxaliplatino • Ciclofosfamide • Doxorubicina • Dacarbazina • Citarabina • Epirubicina 	<ul style="list-style-type: none"> • Etoposide • Carboplatino • pemetrexed • Metotrexato • cisplatino • Paclitaxel-Taxolo • carboplatino • Docetaxel • Vincristina

Day Hospital sede di Padova, piano 2°

Somministrazione chemioterapia (endovenosa, sottocute, intramuscolo)	<i>Punti di campionamento</i>	<i>Momento del campionamento</i>		<i>Periodicità</i>	<i>Sostanze da attenzionare</i>	
WIPE TEST:	<ul style="list-style-type: none"> • N.3 Pompe infusione; • N. 3 poltrone (bracciolo lato somministrazione); • Letto terapia (lato di somministrazione o di esecuzione manovre invasive); • Piano di lavoro banco infermieri per la preparazione delle terapie; • Contenitore per trasporto farmaci antitumorali; • mouse + tastiera pc stanza infermieri; 	<ul style="list-style-type: none"> • Durante attività 		Annuale	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">• 5 Fluorouracile <li style="width: 50%;">• Etoposide <li style="width: 50%;">• Gemcitabina <li style="width: 50%;">• Carboplatino <li style="width: 50%;">• Ifosfamide <li style="width: 50%;">• pemetrexed <li style="width: 50%;">• Irinotecano <li style="width: 50%;">• Metotrexato <li style="width: 50%;">• Oxaliplatino <li style="width: 50%;">• cisplatino <li style="width: 50%;">• Ciclofosfamide <li style="width: 50%;">• Paclitaxel-Taxolo <li style="width: 50%;">• Doxorubicina <li style="width: 50%;">• carboplatino <li style="width: 50%;">• Dacarbazina <li style="width: 50%;">• Docetaxel <li style="width: 50%;">• Citarabina <li style="width: 50%;">• Vincristina <li style="width: 50%;">• Epirubicina 	
Paracentesi e Toracentesi	<i>Punti di campionamento</i>	<i>N° lavoratori da Campionare</i>	<i>Momento del campionamento</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Sostanze da attenzionare</i>	
PAD TEST	<ul style="list-style-type: none"> • Arto superiore SX • Arto superiore DX • sopra guanto SX • sopra guanto DX 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 infermiere • 1 medico 	Durante attività	Annuale	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">• 5 Fluorouracile <li style="width: 50%;">• Etoposide <li style="width: 50%;">• Gemcitabina <li style="width: 50%;">• Carboplatino <li style="width: 50%;">• Ifosfamide <li style="width: 50%;">• pemetrexed <li style="width: 50%;">• Irinotecano <li style="width: 50%;">• Metotrexato <li style="width: 50%;">• Oxaliplatino <li style="width: 50%;">• cisplatino <li style="width: 50%;">• Ciclofosfamide <li style="width: 50%;">• Paclitaxel-Taxolo <li style="width: 50%;">• Doxorubicina <li style="width: 50%;">• carboplatino <li style="width: 50%;">• Dacarbazina <li style="width: 50%;">• Docetaxel <li style="width: 50%;">• Citarabina <li style="width: 50%;">• Vincristina <li style="width: 50%;">• Epirubicina 	

Instillazioni vescicali	<i>Punti di campionamento</i>	<i>N° lavoratori da Campionare</i>	<i>Momento del campionamento</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Sostanze da attenzionare</i>	
PAD TEST	<ul style="list-style-type: none"> • Arto superiore SX • Arto superiore DX • sopra guanto SX • sopra guanto DX 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 infermiere • 1 medico 	Durante attività.	Annuale	Mitomicina	
Sperimentazioni (infermieri di ricerca, piano 2°)	<i>Punti di campionamento</i>	<i>Momento del campionamento</i>		<i>Periodicità</i>	<i>Sostanze da attenzionare</i>	
WIPE TEST:	<ul style="list-style-type: none"> • N. 2 poltrone (bracciolo lato somministrazione); • Piano di lavoro banco infermieri per la preparazione delle terapie; • Contenitore per trasporto farmaci antiblastici; • N. 1 Carrelli terapia; 	Durante attività		Annuale	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Fluorouracile • Gemcitabina • Ifosfamide • Irinotecano • Oxaliplatino • Ciclofosfamide • Doxorubicina • Dacarbazina • Citarabina • Epirubicina 	<ul style="list-style-type: none"> • Etoposide • Carboplatino • pemetrexed • Metotrexato • cisplatino • Paclitaxel-Taxolo • carboplatino • Docetaxel • Vincristina
	<i>Punti di campionamento</i>	<i>N° lavoratori da Campionare</i>	<i>Momento del campionamento</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Sostanze da attenzionare</i>	
PAD TEST	<ul style="list-style-type: none"> • Arto superiore SX • Arto superiore DX • sopra guanto SX • sopra guanto DX 	1 infermiere	Durante attività	Annuale	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Fluorouracile • Gemcitabina • Ifosfamide • Irinotecano • Oxaliplatino • Ciclofosfamide • Doxorubicina • Dacarbazina • Citarabina • Epirubicina 	<ul style="list-style-type: none"> • Etoposide • Carboplatino • pemetrexed • Metotrexato • cisplatino • Paclitaxel-Taxolo • carboplatino • Docetaxel • Vincristina

Ambulatorio Sezione Cure di Castelfranco Veneto, Piano 3

Somministrazione Chemioterapia (endovenosa, intramuscolare, sottocutanea)	Punti di campionamento	Momento del campionamento	Periodicità	Sostanze da attenzionare	
WIPE TEST:	<ul style="list-style-type: none"> • N.3 Pompe infusione; • N. 3 poltrone (bracciolo lato somministrazione); • Letto terapia (lato di somministrazione o di esecuzione manovre invasive); • Piano di lavoro banco infermieri per la preparazione della terapia • Vassoio bianco per terapia; • Contenitore per trasporto farmaci antiblastici; 	1. Durante attività.	Annuale	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Fluorouracile • Gemcitabina • Ifosfamide • Irinotecano • Oxaliplatino • Ciclofosfamide • Doxorubicina • Dacarbazina • Citarabina • Epirubicina 	<ul style="list-style-type: none"> • Etoposide • Carboplatino • pemetrexed • Metotrexato • cisplatino • Paclitaxel-Taxolo • carboplatino • Docetaxel • Vincristina

Area di Degenza Medica Ospedaliera di Padova, Piano 2

Somministrazione Chemioterapia (endovenosa, sottocutanea, intramuscolare)	<i>Punti di campionamento</i>	<i>Momento del campionamento</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Sostanze da attenzionare</i>	
WIPE TEST:	<ul style="list-style-type: none"> • N.2 Pompe infusione; • N. 2 poltrone (bracciolo lato somministrazione) o letto terapia (lato di somministrazione o di esecuzione manovre invasive); • Piano di lavoro banco infermieri per la preparazione delle terapie; • Maniglia ingresso bagno pazienti; • Carrello Terapia; 	1. Durante attività	Annuale	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Fluorouracile • Gemcitabina • Ifosfamide • Irinotecano • Oxaliplatino • Ciclofosfamide • Doxorubicina • Dacarbazina • Citarabina • Epirubicina 	<ul style="list-style-type: none"> • Etoposide • Carboplatino • pemetrexed • Metotrexato • cisplatino • Paclitaxel-Taxolo • carboplatino • Docetaxel • Vincristina

Area di Degenza Medica Ospedaliera di Castelfranco Veneto, Piano 5

Somministrazione Chemioterapia (endovenosa, sottocutanea, intramuscolare)	<i>Punti di campionamento</i>	<i>Momento del campionamento</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Sostanze da attenzionare</i>	
WIPE TEST:	<ul style="list-style-type: none"> • N.2 Pompe infusione; • N. 2 poltrone (bracciolo lato somministrazione) o letto terapia (lato di somministrazione o di esecuzione manovre invasive); • Piano di lavoro banco infermieri per la preparazione delle terapie; • Maniglia ingresso bagno pazienti; • Carrello Terapia; 	1. Durante attività	Annuale	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Fluorouracile • Gemcitabina • Ifosfamide • Irinotecano • Oxaliplatino • Ciclofosfamide • Doxorubicina • Dacarbazina • Citarabina • Epirubicina 	<ul style="list-style-type: none"> • Etoposide • Carboplatino • pemetrexed • Metotrexato • cisplatino • Paclitaxel-Taxolo • carboplatino • Docetaxel • Vincristina

Sala Operatoria di Castelfranco Veneto, piano 0.

HIPEC	<i>Punti di campionamento</i>	<i>N° interventi</i>	<i>Momento del campionamento</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Sostanze da attenzionare</i>
WIPE TEST:	<ul style="list-style-type: none"> Lato DX e lato SX Tavolo operatorio in corrispondenza dei drenaggi; Lato DX e lato SX Pavimento sotto tavolo operatorio in corrispondenza dei drenaggi; Superficie macchinario; Ventilatore; 		<ul style="list-style-type: none"> Prima dell'intervento; Al termine dell'intervento; 	Annuale	Particolare attenzione a: <ul style="list-style-type: none"> Cisplatino; Doxorubicina; Mitomicina.
	<i>Punti di campionamento</i>	<i>N° lavoratori Gruppo omogeneo</i>	<i>Momento del campionamento</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Sostanze da attenzionare</i>
PAD TEST: Richiesto requisito di sterilità del campionamento	<ul style="list-style-type: none"> Arto superiore SX sotto camice; Arto superiore DX sotto camice; Torace sotto camice; 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Infermiere strumentista 1 Infermiere perfusionista 1 Anestesista o 1 infermiera di anestesia 1 chirurgo. 	Durante intervento	Annuale	Particolare attenzione a: <ul style="list-style-type: none"> Cisplatino; Doxorubicina; Mitomicina.
PIPAC	<i>Punti di campionamento</i>	<i>N° interventi</i>	<i>Momento del campionamento</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Sostanze da attenzionare</i>
WIPE TEST:	<ul style="list-style-type: none"> Lato DX e lato SX Tavolo operatorio in corrispondenza dei trocar; Superficie angioiniettore; Lampada scialitica; 	1	<ul style="list-style-type: none"> Prima dell'intervento; Al termine dell'intervento; 	Annuale	Particolare attenzione a Cisplatino, Oxaliplatino, Doxorubicina.

	<i>Punti di campionamento</i>	<i>N° lavoratori Gruppo omogeneo</i>	<i>Momento del campionamento</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Sostanze da attenzionare</i>
PAD TEST: Richiesto requisito di sterilità del campionamento	<ul style="list-style-type: none"> • Arto superiore SX sotto camice • Arto superiore DX sotto camice • Collo; • Torace sotto camice; 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Infermiere strumentista • 1 Anestesista • 1 infermiera di anestesia • 1 chirurgo. 	Durante l'intervento	Annuale	Particolare attenzione a Cisplatino, Oxaliplatino, Doxorubicina.

Sala Operatoria di Padova, piano 3.

HIPEC	<i>Punti di campionamento</i>	<i>N° interventi</i>	<i>Momento del campionamento</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Sostanze da attenzionare</i>
WIPE TEST:	<ul style="list-style-type: none"> Lato DX e lato SX Tavolo operatorio in corrispondenza dei drenaggi; Lato DX e lato SX Pavimento sotto tavolo operatorio in corrispondenza dei drenaggi; Superficie macchinario; cavi – macchina; banco da lavoro infermiere; respiratore; Lampada scialitica; 	1	<ul style="list-style-type: none"> Prima dell'intervento; Al termine dell'intervento; 	Annuale	Particolare attenzione a: <ul style="list-style-type: none"> Cisplatino; Oxaliplatino; Doxorubicina; Mitomicina; Bleomicina.
	<i>Punti di campionamento</i>	<i>N° lavoratori Gruppo omogeneo</i>	<i>Momento del campionamento</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Sostanze da attenzionare</i>
PAD TEST: Richiesto requisito di sterilità del campionamento	<ul style="list-style-type: none"> Arto superiore SX sotto camice Arto superiore DX sotto camice Torace sotto camice Schiena sotto camice 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Infermiere strumentista 1 OSS 1 Anestesista 3 chirurghi. 	Durante l'intervento	Annuale	Particolare attenzione a: <ul style="list-style-type: none"> Cisplatino; Oxaliplatino; Doxorubicina; Mitomicina. Bleomicina.
CEC D'ARTO	<i>Punti di campionamento</i>	<i>N° interventi</i>	<i>Momento del campionamento</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Sostanze da attenzionare</i>
WIPE TEST:	<ul style="list-style-type: none"> Lato DX e lato SX Tavolo operatorio in corrispondenza dei drenaggi; 	1	<ul style="list-style-type: none"> Prima dell'intervento; Al termine dell'intervento; 	Annuale	Particolare attenzione a: <ul style="list-style-type: none"> Cisplatino; Oxaliplatino;

	<ul style="list-style-type: none"> • Lato DX e lato SX Pavimento sotto tavolo operatorio in corrispondenza dei drenaggi; • Superficie macchinario; • banco da lavoro infermiere; 				<ul style="list-style-type: none"> • Doxorubicina; • Mitomicina; • Bleomicina.
	<i>Punti di campionamento</i>	<i>N° lavoratori Gruppo omogeneo</i>	<i>Momento del campionamento</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Sostanze da attenzionare</i>
PAD TEST: Richiesto requisito di sterilità del campionamento	<ul style="list-style-type: none"> • Torace sotto camice • Schiena sotto camice 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Infermiere strumentista • 1 OSS • 1 Anestesista • 1 Infermiere di sala • 3 Chirurghi 	Durante l'intervento	Annuale	Particolare attenzione a Cisplatino, Oxaliplatino, Doxorubicina, Mitomicina. Bleomicina.
ELETTROCHEMIO	<i>Punti di campionamento</i>	<i>N° interventi</i>	<i>Momento del campionamento</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Sostanze da attenzionare</i>
WIPE	<ul style="list-style-type: none"> • Pavimento sotto tavolo operatorio in corrispondenza dell'asta 	1	<ul style="list-style-type: none"> • Prima dell'intervento; • Al termine dell'intervento; 	Annuale	Bleomicina
	<i>Punti di campionamento</i>	<i>N° lavoratori Gruppo omogeneo</i>	<i>Momento del campionamento</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Sostanze da attenzionare</i>
PAD Richiesto requisito di sterilità del campionamento	<ul style="list-style-type: none"> • Torace sotto camice • Arto superiore SX sotto camice • Arto superiore DX sotto camice 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Infermiere strumentista • 1 Chirurgo 	Durante l'intervento	Annuale	Bleomicina

Area Degenze Chirurgiche di Castelfranco Veneto					
“Sperimentazioni Urologiche”	<i>Punti di campionamento</i>	<i>N° stanze da campionare</i>	<i>Momento del campionamento</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Sostanze da attenzionare</i>
WIPE TEST:	<ul style="list-style-type: none"> • Letto (lato di somministrazione o di esecuzione manovre invasive); • Pavimento servizi igienici; • Maniglia servizi igienici. 	1	1. Durante attività	Annuale	Mitomicina

Ambulatori Urologici (Endo-URO) di Castelfranco Veneto, piano -1				
“Instillazioni vescicali”	<i>Punti di campionamento</i>	<i>Momento del campionamento</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Sostanze da attenzionare</i>
WIPE TEST:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 letti terapia (lato di somministrazione o di esecuzione manovre invasive); • Maniglia servizio igienico; • Pavimento servizio igienico. 	1. Durante attività	Annuale	Particolare attenzione a Mitomicina

Week Surgery di Castelfranco Veneto				
“Instillazioni Vescicali”	<i>Punti di campionamento</i>	<i>Momento del campionamento</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Sostanze da attenzionare</i>
WIPE TEST:	<ul style="list-style-type: none"> • Letto (lato di somministrazione o di esecuzione manovre invasive); • Pavimento servizi igienici; • Maniglia servizi igienici. 	1. Durante attività	Annuale	Mitomicina

Anestesia e Rianimazione di Castelfranco Veneto

Pazienti 12-24 ore post HIPEC/PIPAC Smaltimento urine e drenaggi, medicazioni	<i>Punti di campionamento</i>	<i>Momento del campionamento</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Sostanze da attenzionare</i>
WIPE TEST:	<ul style="list-style-type: none"> • Letto (lato di somministrazione o di esecuzione manovre invasive); 	1. Durante attività	Annuale	Particolare attenzione a: <ul style="list-style-type: none"> • Cisplatino; • Oxaliplatino; • Doxorubicina; • Mitomicina.

Laboratori UOC IDMO

	<i>Punti di campionamento</i>	<i>Momento del campionamento</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Sostanze da Attenzionare</i>	
WIPE TEST:	<ul style="list-style-type: none"> • piano di lavoro cappa - locale IMM 01.55; • piano di lavoro cappa - locale IMM 01.37; • piano di lavoro cappe - locale IMM 01.43 (x 2); • piano di lavoro cappe - locale IMM 00.53 (x 3); • incubatore (maniglia + ripiani) - locale IMM 01.37; • incubatore (maniglia + ripiani) - locale IMM 01.43; • incubatori (maniglia + ripiani) - locale IMM 01.43 (x 3) 	1. Durante attività		<ul style="list-style-type: none"> • Etoposide • Carboplatino • Everolimus • Doxorubicina • ciclofosfamide • vincristina • azacitidina 	
	<i>Punti di campionamento</i>	<i>N° laboratori Gruppo omogeneo</i>	<i>Momento del campionamento</i>	<i>periodicità</i>	<i>Sostanze da attenzionare</i>
PAD TEST:	<ul style="list-style-type: none"> • Arto superiore SX sovra camice • Arto superiore DX sovra camice • Sovra guanto DX • Sovra guanto SX 	TLSB, Biologo, Medico	Durante attività	Annuale	<ul style="list-style-type: none"> • Etoposide • Carboplatino • Everolimus • Doxorubicina • ciclofosfamide • vincristina • azacitidina

Totale TEST	WIPE	PAD
UOC Farmacia sede di Padova	48	50
DAY Hospital sede di Padova	10	16
Sperimentazioni infermieri di Ricerca (2 piano) Padova	5	4
Area Degenze Mediche sede di Padova	7	0
UOC IDMO di Padova	7	12
Sale Operatorie sede di Padova	32	44
Ambulatorio Sezione Cure sede di Castelfranco Veneto	10	0
Area Degenze Mediche sede di Castelfranco Veneto	7	0
Week Surgery sede di Castelfranco Veneto	3	0
Ambulatori Urologici sede di Castelfranco Veneto	4	0
Sale Operatorie sede di Castelfranco Veneto	20	28
Area Degenze Chirurgiche sede di Castelfranco Veneto	3	0
Anestesia e Rianimazione Castelfranco Veneto	1	0
Totali anno	157	154

Totali all'anno 311

WIPE TEST E PAD TEST AGGIUNTIVI

Saranno previsti un numero di WIPE Test e PAD Test aggiuntivi, identificati in un numero di 100 WIPE e 250 PADS nei seguenti casi:

- Qualora, durante il sopralluogo preliminare i campionamenti la ditta dovesse ritenere necessario provvedere ad aumentare i punti di campionamento (previo accordo con i referenti IRCCS IOV);
- Nel caso le rilevazioni dessero esito superiore ai valori limite/concentrazioni massime accettabili, si chiede di poter ripetere il campionamento dopo tempo congruo ad apportare azioni di miglioramento.

Il mancato utilizzo dei suddetti test non deve essere conteggiato ai fini della rendicontazione.

A seguito della ristrutturazione dell'UFA è prevista l'implementazione di un laboratorio con 3 cappe. Qualora il termine lavori rientri nel periodo di validità della presente gara, si prevede un aumento di wipe e Pad dettato dalla nuova organizzazione e ampliamento ambienti di lavorazione.

La periodicità dei campionamenti potrà essere rivista a valle dei risultati ottenuti e in presenza di situazioni di rischio elevato.

4. LOTTO 2 “VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI A FORMALDEIDE, ALCOLI E XILENI (CONTROLLI AMBIENTALI E PERSONALI)”:

L’esposizione personale e ambientale a sostanze pericolose rappresenta una questione cruciale per la salute degli operatori sanitari, coinvolgendo una vasta gamma di rischi legati alla manipolazione e alla presenza ubiquitaria di questi composti negli ambienti di lavoro. Nel comparto sanitario l’utilizzo di sostanze quali formaldeide, alcoli e xileni è diffusa in particolare per le Anatomie Patologiche e Istologiche, laboratori di ricerca, Sale operatorie. In particolare la formaldeide risulta ancora non sostituibile con nessun altro agente fissativo per preparati istologici. Il D.lgs. 81/2008 (TITOLO IX – Sostanze Pericolose), rappresenta l’attuale legislazione nazionale di riferimento anche per la tutela degli operatori addetti alla manipolazione di sostanze pericolose, indicando come le attività di manipolazione, in tutte le fasi debbano essere considerate nell’ambito dell’esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni in grado di indurre un danno alla salute del personale sanitario, fatto ribadito dalla Direttiva UE 431 del 2022.

Al fine ottemperare alla normativa vigente in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro l’Istituto Oncologico Veneto intende affidare il servizio di controlli periodici ambientali e sui propri operatori.

I servizi oggetto del lotto 2 dell’appalto comprendono campionamenti ambientali e personali su operatore per eventuale esposizione a Formaldeide, Alcoli e Xileni.

Per i servizi descritti si richiedono anche l’analisi dei rischi e relativa mappatura, la descrizione della Metodologia utilizzata e le modalità di esecuzione.

Nella relazione tecnica analitica dei servizi è richiesta una descrizione dettagliata sulle attività di campionamento, elaborazione e descrizione della conseguente documentazione di restituzione degli esiti, inclusa consulenza per confrontare l’andamento dei dati, eventuali criticità riscontrare, possibili soluzioni e attività formative.

I servizi in oggetto devono far riferimento per metodologia e modalità ai seguenti riferimenti normativi e linee guida:

- D.Lgs. 81/08, titolo IX Sostanze pericolose Capo I Protezione da agenti chimici;
- D.Lgs. 81/08, titolo IX Sostanze pericolose Capo II Protezione da agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione;
- D.Lgs. 81/08, Allegato XLIII Valori limite di esposizione professionale (di cui al titolo IX, capo II);
- UE N. 895/2014 classificazione formaldeide classificazione come sostanza cancerogena – categoria 1B
- Norma UNI EN 689:2019 Esposizione nei luoghi di lavoro - Misurazione dell'esposizione per inalazione agli agenti chimici - Strategia per la verifica della conformità coi valori limite di esposizione occupazionale;
- Norma UNI EN 482:2021 Esposizione nei luoghi di lavoro - Procedure per la determinazione della concentrazione degli agenti chimici - Requisiti prestazionali di base.

5. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. UOC Anatomia e Istologia Patologica, Presidio San Giacomo di Castelfranco Veneto:

✓ Formaldeide per la durata di 5 giornate lavorative, stanza riduzione campioni, ripartito in:

- n.° 3 campionamenti giornalieri personali dalle ore 8:00 alle ore 16:00 (personale tecnico di laboratorio biomedico e personale medico) su 5 giorni lavorativi;
- n.° 4 campionamenti giornalieri ambientali fissi dalle ore 8:00 alle ore 16:00 su 5 giorni lavorativi rispettivamente su:
 - postazione accettazione;
 - postazione riduzione;
 - corridoio;
 - stanza taglio.
- n.° 1 campionamento giornaliero ambientale fisso continuativo (h24) presso stanza macchine per 1 giornata lavorativa.

✓ Alcoli e Xileni: n.2 campionamenti giornalieri ambientali fissi dalle ore 8:00 alle ore 16:00 su di 2 giornate lavorative, ripartiti in:

- Stanza 39 processazione, colorazione e inclusione
- Stanza 27 laboratorio taglio

2. Piastra Operatoria, Presidio San Giacomo di Castelfranco Veneto:

✓ Formaldeide: n. 1 campionamento giornaliero ambientale fisso continuativo (h24) presso stanza macchina confezionamento campioni in formalina per 1 giornata lavorativa.

3. UOC Immunologia Diagnostica Molecolare Oncologica (IDMO), Presidio Busonera di Padova:

✓ Xileni e Alcoli n.4 giornalieri ambientali fissi dalle ore 8:00 alle ore 16:00 su 1 giornata lavorativa, ripartiti in:

- Lab 00.09 Citogenetica
- 01.41 Lab comune
- Lab 00.49 Istologia immunoistochimica
- Lab 01.55 Strumenti Comuni

4. Piastra Operatoria, Presidio Busonera di Padova:

✓ Formaldeide: n. 1 campionamento giornaliero ambientale fisso continuativo (h24) presso stanza macchina confezionamento campioni in formalina per 1 giornata lavorativa.

5. Laboratori di ricerca Immunologia Diagnostica Molecolare Oncologica (IDMO) e UOSD Oncologia di Base Traslazionale e Sperimentale, Torre della Ricerca Padova:

✓ Alcoli e Xilene n.4 giornalieri ambientali fissi dalle ore 8:00 alle ore 16:00 su 1 giornata lavorativa, ripartiti in:

- 1° e 2° Open Space SUD

- 1° e 2° Open Space NORD

Tutti i monitoraggi ambientali di cui sopra sono da intendersi con periodicità annuale.

UO/Servizio	Sostanza da ricercare	Tipo di campionamento	Giornate di campionamento	Totali anno (ambientali + personali)
UOC Anatomia e Istologia Patologica	Formaldeide	4 ambientali (dalle ore 8 alle ore 16)	5	20
		1 ambientale (24 ore)	1	1
		3 personali (dalle ore 8 alle ore 16)	5	15
	Alcoli e Xileni	2 ambientali (dalle ore 8 alle ore 16)	2	4
Piastra Operatoria Castelfranco Veneto	Formaldeide	1 ambientale (24 ore)	1	1
Piastra Operatoria Padova	Formaldeide	1 ambientale (24 ore)	1	1
UOC IDMO Padova	Alcoli e Xileni	4 ambientali (dalle ore 8 alle ore 16)	1	4
Laboratori di ricerca Immunologia Diagnostica Molecolare Oncologica (IDMO) e UOSD Oncologia di Base Traslazionale e Sperimentale, Torre della Ricerca Padova	Alcoli e Xileni	4 ambientali (dalle ore 8 alle ore 16)	1	4
			Totali all'anno	50

CAMPIONAMENTI PERSONALI E AMBIENTALI AGGIUNTIVI

Saranno previsti un numero di campionamenti aggiuntivi nel caso le rilevazioni dessero esito superiore ai valori limite/concentrazioni massime accettabili, per poter ripetere il campionamento dopo tempo congruo ad apportare azioni di miglioramento. Il mancato utilizzo dei suddetti test non deve essere conteggiato ai fini della rendicontazione. Si precisa che i punti di campionamenti fissi verranno concordati successivamente l'affidamento del servizio tra il tecnico individuato dalla ditta esecutrice, il RSPP IOV e i responsabili dei singoli laboratori. Le attività di entrambi i lotti dell'appalto di cui all'oggetto, comprendenti l'esecuzione dei test, il trasporto verso il Laboratorio e le analisi del campione, vengono svolte in autonomia da parte del personale dell'Aggiudicatario, precisando che la fase del campionamento prevede sia l'accompagnamento che la presenza da parte del personale IOV all'interno del luogo di esecuzione del servizio. Per il trasporto del campione al Laboratorio, dev'essere utilizzato un mezzo idoneo che garantisce la corretta conservazione a condizioni di temperatura definite, controllate e registrate.

6. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI, CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI E DEI DOCUMENTI

Alla fine di ogni intervento dovrà essere redatta apposita relazione tecnica da rilasciare ai referenti dei servizi presenti al momento del controllo. Il resoconto del monitoraggio dei controlli di cui al lotto 1 deve essere trasmesso alla Direzione Medica Ospedaliera, al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente dell'Istituto Oncologico del Veneto entro 15 (quindici) giorni solari dall'esecuzione degli ultimi campionamenti, in formato elettronico (PDF).

Per quanto concerne i "dati grezzi" (verbali di campionamento, certificati di taratura, operazioni eseguite in laboratorio sui campioni, tracciati strumentali, report strumentali, relazioni finali, ecc.) questi devono essere conservati per almeno un anno successivo alla scadenza del contratto di appalto. Per quanto concerne i servizi di cui al lotto 2, si chiede la trasmissione dei rapporti di prova conseguenti al campionamento in formato digitale, entro 10 gg dal campionamento alla Direzione Medica Ospedaliera, al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente dell'Istituto Oncologico del Veneto.

A fronte di esigenze estemporanee non programmabili (ad es. incidenti, sospetti di malfunzionamenti, ecc.), l'appaltatore deve intervenire entro due giorni lavorativi dalla chiamata di IOV per eseguire i monitoraggi richiesti.

7. DOCUMENTAZIONE REPORT DI QUALIFICA E TRACCIABILITÀ DEL SERVIZIO

Il fornitore deve elaborare e consegnare all'IRCCS IOV documentazione completa del Report di Analisi e i relativi allegati. Nel report devono essere riportati tutti i singoli risultati di ogni test che devono essere eseguiti in maniera ordinata e precisa e confrontati con i criteri d'accettazione stabiliti.

Nelle conclusioni del report si dovrà riportare ogni non conformità riscontrata. Per ogni non conformità riscontrata sarà necessario procedere a nuovo campionamento, come segue:

- avvisare immediatamente l'IRCCS IOV, analizzando tutte le variabili che possono aver contribuito all'esito del superamento del VLE;
- consulenza per le azioni correttive necessarie per la risoluzione;
- una volta attuata e approvata l'azione correttiva da parte dell'IRCCS IOV ripetere la prova verificando la bontà delle azioni intraprese.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mettere a disposizione di IOV i seguenti elementi minimi:

- ✓ Schede operative con almeno i seguenti dati: data e luogo intervento, tipo di monitoraggio eseguito, natura dei siti ispezionati, postazione analizzata/operatore campionato nonché ulteriori problematiche riscontrate, nominativo e firma dell'operatore che ha effettuato l'attività, oltre che al nominativo e firma del referente aziendale o suo delegato;
- ✓ Etichette, schede tecniche e di sicurezza dei prodotti proposti ed impiegati nell'appalto.

8. PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO E RESPONSABILE / REFERENTE DEL SERVIZIO

IOV, al fine di garantire il corretto espletamento delle attività, la Ditta Aggiudicataria, provvederà a:

1. individuare e comunicare, in fase di avvio del servizio, il nominativo del Referente aziendale (Project Manager) del servizio per il coordinamento delle attività (interfaccia). Il referente dovrà essere munito delle necessarie deleghe e avere adeguata competenza tecnica in materia di igiene

e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo la normativa vigente, nonché piena conoscenza della legislazione vigente nella materia oggetto dell'appalto di sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in generale di tutta la normativa che disciplina il contratto. Il nominativo, assieme al contatto telefonico e email, del referente dell'Operatore Economico, dovrà essere comunicato ai Referenti IOV. Eventuale reperibilità (di chiamata, presenza fisica del referente): da lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00.

2. individuare il personale operativo con cui eventualmente interfacciarsi per le singole attività di dettaglio.

Il personale dell'Aggiudicatario, assegnato per l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere professionalmente formato in relazione agli specifici compiti assegnati ed alle proprie mansioni, nonché in numero sufficiente a garantirne l'efficienza. Prima dell'inizio del periodo contrattuale la ditta aggiudicataria dovrà fornire all'Istituto un elenco dettagliato degli operatori che intende impiegare nell'espletamento del servizio, con le relative qualifiche professionali e i corsi di aggiornamento effettuati e/o in essere. L'Istituto entro 30 giorni dal ricevimento dei dati sopra citati, potrà disporre la non utilizzazione del personale privo dei requisiti o che ritenesse, a proprio insindacabile giudizio, non idoneo. Il suddetto elenco dovrà essere costantemente aggiornato a cura della ditta. A richiesta dell'Istituto, la ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria ad analizzare il rispetto delle norme del presente capitolato. Il personale della ditta addetto ai controlli deve essere idoneo alla mansione e all'attività svolta secondo quanto previsto dal D.Lg.81/08.

9. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a:

- eseguire l'appalto nei termini e con le modalità previsti nell'offerta presentata nell'ambito della procedura ID Sintel, garantendone lo svolgimento con la diligenza richiesta dalla natura del Contratto;
- garantire una reperibilità telefonica di un suo responsabile dalle ore 8,00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì;
- in caso di richiesta di interventi urgenti garantire una reperibilità telefonica dalle ore 8,00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì;
- assicurare la disponibilità all'effettuazione degli interventi nei giorni da lunedì a sabato dalle ore 8,00 alle ore 18.00, con possibile estensione fino alle ore 21.00 per il blocco operatorio, secondo le cadenze di programmazione delle attività da parte delle UO/Servizi oggetti di campionamento osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore;
- fornire di tutto il materiale necessario al campionamento, compresi eventuali DPI e/o abbigliamento di protezione per il proprio personale che l'appaltatore reputi necessari per svolgere l'attività in sicurezza (ovvero siano espressamente richiesti dalla normativa di sicurezza); materiale di consumo e servizio di manutenzione;
- fornire i propri protocolli operativi;
- fornire le documentazioni/certificazioni relative ai materiali e alle apparecchiature utilizzate per l'espletamento del servizio;
- garantire il trasporto dei campioni dalle sedi IOV all'Operatore economico;
- provvedere all'esecuzione delle analisi (presso laboratorio proprio o di fiducia);

- in caso di campionamenti personale, provvedere alla stesura di un report per ogni operatore che riporti cognome, nome, data di nascita, data e luogo del campionamento, i valori di esposizione personale riscontrati e i valori di riferimento;
- provvedere alla stesura di un resoconto di valutazione dell'esposizione professionale per ogni campagna di monitoraggio effettuata, comprensivo dei risultati (in forma anonima) e relativo commento.
- allo smaltimento di tutti i campioni eseguiti al termine dei tempi concordati
- adottare nell'esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la tutela e l'incolumità del personale, per non produrre danni a persone e/o cose nonché a beni pubblici e/o privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che l'appaltatore assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, dalla quale si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa la stazione appaltante. Il completo risarcimento dei danni eventualmente provocati resterà a totale carico dell'affidatario;
- manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Qualora, in corso di esecuzione, dovessero entrare in vigore metodi analitici differenti o dovessero cambiare le normative di riferimento, l'Operatore economico dovrà recepirli e darne puntuale applicazione senza alcun onere aggiuntivo per IOV.

L'Operatore economico sarà ritenuto responsabile nel caso in cui, per omissioni ed errori nel servizio, non segnali immediatamente il rilevamento di parametri non conformi ai valori fissati dalla normativa/linee guida vigenti.

10. CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

Il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali sarà seguito, controllato e verificato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che sarà nominato da IOV, ai sensi dell'art. 114 del d.Lgs. 36/2023, il quale attesterà la regolare esecuzione del servizio, trasmettendola al Rup al fine dell'adozione del certificato di regolare esecuzione. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verificherà la corretta modalità di esecuzione del servizio secondo le indicazioni normativa vigente. Prima dell'avvio del contratto, l'Aggiudicatario si impegna a comunicare per iscritto all'Istituto il nominativo e il recapito telefonico del proprio Referente/Coordinatore delle prestazioni contrattuali che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi e che dovrà essere sempre reperibile. Il Referente dovrà assicurare la propria reperibilità, telefonica, con modalità e tempistiche definite tra le parti; dovrà altresì attendere alla supervisione e al coordinamento delle attività eseguite dal personale della Ditta Aggiudicataria secondo le direttive impartite da IOV. Durante la vigenza contrattuale la Stazione appaltante, tramite il DEC, potrà esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò la ditta possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera e assoluta.

11. PENALI

Il servizio sarà monitorato per tutta la sua durata e sarà pertanto sottoposto ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione di penali, nei confronti dell'Aggiudicatario, direttamente conseguenti da non conformità e/o disservizi rispetto agli obblighi contrattuali e quanto previsto dal Capitolato e dagli altri documenti contrattuali.

L'Aggiudicatario per nessuna ragione può cancellare o non eseguire gli interventi senza previo assenso dell'Istituto. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, di inefficacia e/o efficacia parziale delle prestazioni dovute per cause imputabili all'Aggiudicatario o dovute a negligenza e/o imperizia, sarà facoltà dell'Istituto applicare penali a fronte di contraddittorio. L'Istituto darà comunicazione scritta, tramite PEC, della contestazione con invito ad adempiere nei termini indicati da Capitolato. L'Aggiudicatario dovrà rispondere alle contestazioni con uguale mezzo entro 5 giorni lavorativi, fornendo eventuali giustificazioni, delucidazioni e circostanze a proprio favore. Qualora l'Istituto non ritenesse esaustive tali controdeduzioni dell'Aggiudicatario, procederà all'applicazione di penali, previa comunicazione all'Aggiudicatario a mezzo PEC. L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione di una nota di addebito ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/72, che si provvederà a detrarre dall'importo di una fattura in liquidazione. L'applicazione della penale, tuttavia, non esimerà l'Aggiudicatario dal fornire la prestazione mancata o non eseguita a regola d'arte così come dovuto, nei tempi definiti dal responsabile nominato dall'Istituto. In caso di parziale adempimento della prestazione o in caso di inefficacia anche parziale, l'Aggiudicatario dovrà provvedere ad effettuare ulteriori interventi supplementari a richiesta dell'Istituto senza onere alcuno, pena la non liquidazione del corrispettivo relativo all'intervento già eseguito. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 126 del D. Lgs. 36/2016, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, fatto salvo il diritto di IOV al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

In particolare, saranno applicate le penali in caso di:

- ✓ mancata rilevazione dei dati da monitorare per cause imputabili al fornitore;
- ✓ mancato rispetto dei tempi fissati per il monitoraggio per ogni giornata di ritardo;
- ✓ ritardo nella consegna della reportistica e verbali del monitoraggio per ogni giornata di ritardo;

Qualora l'Aggiudicatario, anche dopo sollecito dell'Istituto, ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, il DEC potrà ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale delle prestazioni contrattuali necessarie; i relativi costi e i danni eventualmente derivati verranno addebitati all'Aggiudicatario inadempiente, senza possibilità, da parte sua, di sollevare alcuna contestazione in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati. Oltre l'applicazione delle penali previste dal presente articolo è fatta comunque salva la possibilità da parte di IOV di esercitare, nei confronti dell'Aggiudicatario, azione di risarcimento di ulteriori e diversi danni diretti o indiretti. L'applicazione delle penali, indipendentemente dalla tipologia delle stesse, non solleva il fornitore dalla responsabilità civili e penali che lo stesso ha assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dalla negligenza, imprudenza e imperizia dello stesso Appaltatore.

CAPITOLATO D'ONERI

1. PERIODO CONTRATTUALE E OPZIONI

Il servizio avrà una durata di 24 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dello stesso.

Il servizio deve essere attivato entro il termine massimo di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto.

In caso di anticipata esecuzione in via d'urgenza il servizio dovrà essere attivato entro 7 giorni dalla data del verbale di anticipata esecuzione oppure entro la data espressamente indicata nel verbale stesso.

IOV, allo scadere del contratto, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per una durata massima pari a 12 mesi, alle medesime condizioni contrattuali, o migliorative, ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., IOV qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, in ogni caso, alla scadenza del contratto, dovrà garantire la continuità del servizio e il passaggio di consegne all'Appaltatore subentrante fino alla completa presa in carico del servizio da parte di quest'ultimo.

2. AVVIO DEL SERVIZIO

L'avvio del servizio dovrà essere strutturato sulla base del cronoprogramma presentato dall'Aggiudicatario in sede di gara. Il Direttore del Contratto (DEC) del servizio potrà richiedere eventuali modifiche/integrazioni al fine di garantire il servizio senza soluzione di continuità. Il piano organizzativo dovrà prevedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione e la calendarizzazione delle seguenti attività:

- ✓ sopralluogo preventivo; l'Aggiudicatario dovrà concordare con il Direttore del Contratto (DEC) del Servizio un sopralluogo presso i locali di campionamento di IOV, al fine di escludere ogni impedimento all'esecuzione del servizio:

3. ALTRI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna:

- ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile della stazione appaltante reperibile ai seguenti link <https://www.ioveneto.it/istituzionale/servizi-al-personale/regolamenti-aziendali/> e <https://www.ioveneto.it/trasparenza/atti-general/> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- a dare comunicazione tempestiva all'Istituto e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori dell'Istituto

che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

- a dare immediata comunicazione all'Istituto e alla prefettura- UTG della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- a dare comunicazione tempestiva all'Istituto di ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023.

4. NORMATIVA SUL LAVORO

Per la gestione del servizio l'Appaltatore impiegherà proprio personale, regolarmente inquadrato in conformità alle previsioni delle vigenti disposizioni di legge e del vigente CCNL di settore.

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazioni degli operai contro gli infortuni e di igiene, delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.) nonché degli accordi sindacali nazionali e locali per il personale dipendente.

Nell'espletamento del servizio l'Appaltatore dovrà impiegare personale qualificato, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, numericamente adeguato a garantire il regolare svolgimento delle attività oggetto dell'appalto affidato, che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore e che si astenga da iniziative e comportamenti non concordati con gli appositi Servizi dell'Istituto preposti al controllo.

In caso di infortunio e/o malattia e/o assenza a qualsiasi titolo del personale impiegato, l'Appaltatore deve comunque assicurare la continuità e l'efficienza dei servizi nel rispetto dei livelli di servizio previsti dal presente Capitolato.

L'Appaltatore garantisce il corretto comportamento del personale, nonché la diligente osservanza di tutte le norme di legge. La violazione di quanto sopra (oltre alla responsabilità di legge a carico dell'operatore) sarà considerata inadempienza contrattuale ai fini dell'applicazione delle penali previste dal presente capitolato.

L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione dei servizi e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, adeguandosi prontamente ad ogni disposizione impartita dall'Istituto.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali di settore maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, per tutta la durata dell'appalto.

5. NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA

Gli operatori che verranno preposti all'erogazione del servizio dovranno attenersi alle seguenti norme di comportamento:

- osservare le disposizioni relative all'accesso ai locali dell'Istituto, indicate nel Protocollo IOV che sarà trasmesso alla ditta alla stipula del contratto;
- mantenere, nel rispetto dei normali standard di correttezza e buona educazione, un contegno decoroso ed irreprensibile;

- osservare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale su fatti e circostanze di cui abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio o a causa dello stesso, secondo quanto disposto dalla legge sulla privacy che sarà compito della ditta impartire;
- essere in possesso della strumentazione di - tesserino di riconoscimento, abbigliamento adeguato, DPI.
- Qualunque comportamento o errore rilevato durante l'attività verrà segnalato al DEC per le opportune ed eventuali misure da adottare.

L'Istituto Oncologico Veneto, si riserva di chiedere la sostituzione del personale che disattenda le norme comportamentali suddette o che compia, nonostante eventuali successivi interventi formativi, errori ripetuti, ritenuti gravi per le conseguenze sulla funzionalità del servizio e/o sugli utenti.

6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008. A seguito dell'analisi delle attività descritte nella documentazione di gara è stato predisposto l'allegato DUVRI preliminare.

7. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Ai fini della fatturazione, l'appaltatore dovrà preventivamente, entro il 10 del mese successivo al trimestre di riferimento, inviare a mezzo email, all'indirizzo comunicato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il report relativo al servizio prestato nel trimestre precedente.

Il DEC, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., effettuerà un controllo finalizzato alla verifica di regolare esecuzione del servizio nel trimestre di riferimento, a seguito del quale l'Istituto trasmetterà all'Appaltatore un ordine trimestrale di pari importo.

L'Aggiudicatario provvederà all'emissione di regolari fatture elettroniche trimestrali posticipate relative alle attività eseguite, previo nullaosta del DEC.

Il pagamento verrà effettuato a 60 giorni dall'emissione del/i certificato/i di regolare esecuzione del servizio. Tale termine è giustificato dalla particolare natura del contratto, avente ad oggetto specifici servizi e dalla peculiarità dell'ente appaltante, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Qualsiasi fattura emessa prima dei termini convenuti verrà contestata e verrà richiesta nota di credito a storno totale

Le parti assumono gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del D.L. 66/2014 conv. dalla L. 89/2014 in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013, dovrà essere intestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto – via Gattamelata 64, 35128 Padova. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 25 D.L. 6/2014 e delle successive disposizioni attuative.

L'affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il numero di ordine e il codice CIG relativo al presente appalto; l'omessa indicazione dei predetti codici comporta l'impossibilità per l'Istituto di procedere al pagamento della fattura.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Istituto può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

8. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Aggiudicatario s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In sede di stipula del Contratto l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Istituto.

L'Aggiudicatario comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato si conviene che, in ogni caso, l'Istituto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con raccomandata a.r., il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

A tal fine, l'Istituto verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo. L'Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.

9. REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi relativi alle prestazioni oggetto del contratto saranno oggetto di revisione alle condizioni e secondo quanto previsto all'articolo 60, comma 2 del Codice lettera b), in base all'indice (come da Allegato II.2-bis del Codice, Tabella D2 un solo indice, PPS = prezzo alla produzione servizi;) (codice ATECO 71.20.1 Collaudi e analisi tecniche prodotti), definito indice di riferimento,

pubblicato sulla pagina web “Indici Istat per contratti pubblici” riferito al mese di aggiudicazione del presente servizio, con frequenza annuale, definito periodo di rilevazione. Per il riferimento temporale dell’indice si applica l’articolo 12, comma 1 dell’Allegato II.2-bis al Codice. In particolare, si considera la variazione percentuale tra il valore dell’indice (si considera un solo indice) relativo al mese di aggiudicazione e quello disponibile alla scadenza del periodo di rilevazione su indicato. Qualora la variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, dell’Indice sopra indicato sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun periodo di rilevazione dell’Indice stesso, applicando ai prezzi delle prestazioni da eseguire oggetto del contratto una variazione percentuale pari all’80% dell’eccedenza dell’Indice stesso rispetto alla soglia del 5%. Il valore percentuale dell’Indice verrà arrotondato alla seconda cifra decimale in eccesso. I prezzi revisionati saranno applicati dall’Istituto che procederà ad aggiornare il valore del canone. In nessun caso la revisione prezzi potrà avere effetti sulle prestazioni già eseguite. Qualora i prezzi revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 60, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, l’Istituto procederà ad una rinegoziazione del Contratto (es. ridurre delle quantità in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto) oppure avrà diritto di recedere dal Contratto. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli artt. 9 “Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale” e 60 del D.Lgs. n. 36/2023.

10. GARANZIA DEFINITIVA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’articolo 106 del D.Lgs. 36/2023, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall’articolo 117, comma 2.

La garanzia definitiva dovrà essere intestata a Istituto Oncologico Veneto, via Gattamelata, 64, 35128 Padova e dovrà contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia fideiussoria deve essere altresì verificabile telematicamente presso L’emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Committente. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa. Pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della stazione appaltante per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. La cauzione è vincolata per tutta la durata del contratto. In caso di risoluzione del contratto la cauzione sarà trattenuta dalla stazione appaltante.

11. COPERTURA ASSICURATIVA

L'Appaltatore è responsabile per qualsiasi danno causato a persone e/o beni di proprietà dell'Appaltatore medesimo, e/o dell'Istituto e/o di terzi, che abbia a verificarsi in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto e derivante dalla condotta, anche omissiva, del personale dipendente o collaboratore dell'appaltatore o socio, in caso di cooperativa, o dal personale dipendente da altre imprese, coinvolte a vario titolo nell'esecuzione dell'appalto. L'appaltatore è, altresì, responsabile per il danno differenziale per infortunio sul lavoro o malattia professionale che abbiano a colpire i lavoratori dell'Appaltatore, dell'Istituto e di altre imprese, coinvolte a vario titolo nell'esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto dai danni e/o dalle azioni legali che fossero eventualmente intentate o da richieste alla stessa rivolte per i fatti sopra indicati. Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore anche per i danni non coperti e/o eccedenti il massimale di polizza. L'Aggiudicatario è tenuto a presentare, prima della stipula del contratto, idonea e specifica polizza assicurativa, a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della propria attività professionale. La polizza, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione, dovrà avere ad oggetto la copertura dei rischi da esecuzione determinati da qualsiasi causa, con beneficiario IOV, avente durata pari almeno a quella del Contratto d'appalto che verrà sottoscritto con la stessa. La stazione appaltante dovrà essere considerata terza. Eventuali franchigie contrattualmente previste non sono opponibili a terzi ed alla stessa stazione appaltante.

12. SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dello stesso. E' fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio senza la preventiva autorizzazione dell'Istituto, pena l'immediata

risoluzione del contratto, con escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario. Il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante all'art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 D. Lgs. 36/2023, come modificato dall'art. 41 D. Lgs. 209 del 31/12/2024: "I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento". In tale ultimo caso, l'operatore economico dovrà produrre motivata documentazione rispetto alla diversa soglia di affidamento al subappaltatore.

L'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate

L'appaltatore può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante solo in presenza di queste condizioni:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- c) il concorrente dimostri in capo ai subappaltatori l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dello stesso, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto:

- una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011;
- una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

- la clausola in base alla quale le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui il Patto di integrità nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- la clausola di revisione prezzi riferita alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate incoerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 de D.Lgs. 36/2023.
- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente, nell'ambito del contratto identificato con CIG riferito al presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L 136/2010 e ss.m. e i. e
- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Istituto della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente si impegna a inviare copia del contratto di subappalto/subcontratto all'Istituto

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore (solo per sopra soglia e attività "sensibili"). L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di riferire tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, l'Istituto dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto, le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. In questo caso, i relativi contratti dovranno essere depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono altresì comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti generali o speciali. Fatte salve le ipotesi di cui alle lettere a) e c) del comma 11 dell'art. 116 del codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003.

13. SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e pertanto lo stesso non può essere interrotto o sospeso o soppresso, in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l'appaltatore deve impegnarsi a garantire la presenza di idonei operatori in numero adeguato all'assolvimento del servizio (si applicherà la Legge 146/90 e ss.mm.ii.). L'interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata di un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale ex art. 331 del Codice Penale e risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile. In caso di scioperi generali di categoria, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 5 (cinque), a segnalare all'Istituto la data effettiva dello sciopero programmato e le modalità con le quali intende espletare il servizio. In caso di cause di forza maggiore e/o scioperi, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in appalto attraverso l'adozione di un piano di emergenza ed indipendentemente dalla causa che ha provocato la situazione di eccezione e dalla attribuzione della sua responsabilità, è fatto obbligo per l'impresa aggiudicataria mettere a disposizione le risorse necessarie per gestire l'evento negativo e ripristinare le condizioni minime di servizio recuperando una situazione regolare e minimizzandone gli effetti. L'impresa aggiudicataria dovrà concordare con il Direttore dell'Esecuzione del Servizio eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità. Qualora l'impresa aggiudicataria sospendesse il servizio l'Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto.

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, oltre che negli altri casi previsti dallo stesso decreto legislativo, dal DM 49/2018 e dal codice civile. È fatto salvo quanto previsto dal Patto di integrità, nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In particolare, in applicazione del citato Patto di integrità, il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente:

- in caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione all'Appaltatore;
- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;
- nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti autorità dei tentativi di pressione criminale;
- mancata comunicazione tempestiva da parte dell'imprenditore all'istituto e alla prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa, qualora nei confronti di pubblici amministratori dell'istituto che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed

esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituto;
- mancata stipula dell'assicurazione RCT RCO di cui al presente Capitolato;
- reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- l'insussistenza anche di uno solo degli elementi minimi e obbligatori, qualora venga accertata anche successivamente all'aggiudicazione;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;
- in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente contratto.

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 quater, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto avente ad oggetto attività imprenditoriali ritenute "sensibili", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011.

La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, a mezzo PEC indirizzata all'Appaltatore con indicazione di un termine per le relative giustificazioni. Con la risoluzione del contratto sorge nell'Istituto il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Appaltatore inadempiente.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo e nel D.Lgs. 36/2023, si applica il codice civile e il protocollo di legalità.

15. RECESSO UNILATERALE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Nelle modalità e nei casi previsti dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 l'Istituto ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, mediante formale comunicazione da darsi all'Appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

L'Istituto si riserva inoltre, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza che per questo il contraente possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale/nazionale, ricorrendo in questo caso ipotesi di forza maggiore. In tal caso l'Istituto comunicherà all'Appaltatore la volontà di recedere dal contratto a mezzo posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima.

16. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 36/2023.

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art.1 della L.52/1991.

Le comunicazioni di cessione del credito devono essere esclusivamente notificate ai seguenti indirizzi:

- sede legale: Istituto Oncologico Veneto - Ufficio Protocollo – via Gattamelata, 64 – 35128 Padova;
- posta certificata: protocollo.iov@pecveneto.it.

La mancata esplicita indicazione del presente contratto, del CIG e dell'importo del credito ceduto comporterà il diniego dell'autorizzazione alla cessione del credito.

17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy. E' onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro

consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

18. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali. L'impresa s'impegna altresì a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli eventualmente adottati dall'Istituto. In casi di osservanza degli obblighi di riservatezza, questo Istituto ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l'obbligo dell'impresa al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Istituto.

19. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità di cui alla deliberazione della giunta della Regione del Veneto n. 721 del 08 luglio 2025 consultabile al link <https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=560293> ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; La mancata accettazione del Patto di integrità è causa di esclusione dalla presente procedura di affidamento. In particolare:

Clausola 3 A: “1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 2. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.”

Clausola 8 A: “1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1."

Clausola 8 C "1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

2. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

Clausola 9 B: "1. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

2. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."

Clausola 10 A:"1. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico."

Clausola 10 B:"1. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori (servizi o forniture), a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante."

20. DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIA E COMUNICAZIONI

L'Aggiudicataria, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto. Le comunicazioni tra le parti sono effettuate mediante PEC (posta elettronica Certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto.

21. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la Stazione Appaltante, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. In ogni caso, nelle more del pronunciamento dell'autorità giudiziaria, l'Appaltatore non potrà sospendere o interrompere la fornitura, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta

a garanzia della corretta esecuzione del contratto e fatta salva la possibilità per l'Istituto di agire per il risarcimento del maggior danno subito. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

22. NORME E CONDIZIONI FINALI

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, l'Istituto e l'Aggiudicatario potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi. Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.